

Schneider Electric Systems Italia S.p.A.
Condizioni Generali per la Vendita di Beni, Servizi e Licenze Software

Clausola 1: Definizioni

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 1.01 | Con il termine “Affiliata” si intende qualsiasi persona giuridica partecipante o partecipata da una delle Parti. Per quanto riguarda il Venditore, il termine Affiliata non include AVEVA Group PLC e le sue controllate a livello globale. | | installazione, start-up, configurazione e sviluppo di programmi applicativi, customizzazione, implementazione, formazione nonché qualsiasi altro servizio pattuito tra le Parti e specificati nell’Ordine di Acquisto (come previsto nelle presenti Condizioni Generali). Sono esclusi i servizi di manutenzione e assistenza, che saranno oggetto di contratto separato. Per i Servizi di consulenza, non si intendono garantiti o assicurati risultati specifici a livello aziendale. |
| 1.02 | Con il termine “Contratto” si intendono, congiuntamente, le presenti Condizioni Generali, gli Ordini di Acquisto applicabili e gli eventuali allegati agli stessi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le licenze software, i listini prezzi e i piani consegne. | 1.12 | Con il termine “Software” si intende i programmi software per computer, in forma di codice oggetto che comprendano firmware e custom software, nonché i manuali di istruzioni, le specifiche e la relativa documentazione in forma cartacea o elettronica. Si intendono comunque esclusi i software di soggetti terzi, i relativi manuali di istruzioni e la relativa documentazione, per i quali il Venditore concede alla Società la relativa licenza, come previsto nel relativo Ordine di Acquisto. Le condizioni applicabili alla licenza del Software quelle previste nel contratto di licenza end-user del Venditore applicabile al singolo Software al momento della consegna o, in assenza di detto contratto di licenza end-user, nelle condizioni di licenza del software previste dal presente Contratto. Tutte le modifiche, migliorie, sviluppi, aggiunte o interfacce con altri programmi informatici realizzati dal Venditore, da solo o di concerto con la Società, nell’esecuzione di un Ordine di Acquisto, saranno considerate di proprietà del Venditore e quindi incluse nel Software del Venditore; saranno soggette quindi a tutti i diritti ed alle limitazioni previsti nel contratto standard di licenza del Venditore per il Software applicabile al momento della consegna o, nel caso in cui manchi un contratto di licenza end-user specifico, ai termini del presente Contratto. |
| 1.03 | Con il termine “Società” si intende la società che ha stipulato un Ordine di Acquisto ai sensi del presente Contratto. | | |
| 1.04 | Con il termine “Giorni” si intende i giorni di calendario, salvo diversamente specificato all’interno del presente Contratto. | | |
| 1.05 | Con il termine “Spese” si intende tutte le spese ragionevoli sostenute dal Venditore nella fornitura dei Beni, Software e Servizi, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese di volo, hotel, trasporto, pasti, dotazioni, preparazione dati, e tutte le altre spese dirette sostenute dal personale del Venditore o dai suoi subcontraenti nell’adempimento delle obbligazioni del Venditore in relazione ad Ordini di Acquisto, come meglio dettagliate nell’Ordine di Acquisto. Nelle Spese sono comprese altresì le imposte nette relative alle spese di viaggio non deducibili che riguardano incarichi di lavoro della durata superiore ad un anno in luoghi al di fuori di una ragionevole distanza di spostamento dal posto di lavoro principale del dipendente. | | |
| 1.06 | Con il termine “Beni” si intende i prodotti, le attrezzature, i materiali, i pezzi di ricambio, l’hardware, le dotazioni e gli accessori che devono essere forniti secondo quanto previsto in un Ordine di Acquisto. | | |
| 1.07 | Con il termine “Parti” si intende, congiuntamente, il Venditore e la Società. Con il termine “Parte” si intende, singolarmente, il Venditore ovvero la Società. | 1.13 | Con il termine “Specifiche” si intende le specifiche standard del Venditore applicabili ai Beni e/o al Software al momento della stipula del Contratto, salvo che le Parti non abbiano concordato i requisiti specifici negli Ordini di Acquisto per i Beni e i Software. Con riguardo ai Servizi, con il termine Specifiche si intendono i rendiconti di lavoro contenenti la descrizione dei Servizi che devono essere eseguiti. |
| 1.08 | Con il termine “Prezzo” si intende il valore totale di un Ordine di Acquisto al netto degli sconti applicati. Le Spese non si intendono incluse nel Prezzo salvo che sia stato diversamente previsto nell’Ordine di Acquisto. | | |
| 1.09 | Con il termine “Ordine di Acquisto” si intende qualsiasi Ordine di Acquisto, sia esso in forma cartacea o elettronica, con i relativi allegati e le modifiche concordate tra le Parti con le modalità previste dal Contratto. L’Ordine di Acquisto dovrà contenere la descrizione dei Beni, del Software o dei Servizi che dovranno essere forniti dal Venditore alla Società, nonché le relative Specifiche. Gli Ordini di Acquisto stipulati di volta in volta tra il Venditore e la Società costituiranno contratti distinti, cui si applicheranno le presenti Condizioni Generali e che dovranno contenere un riferimento specifico alle stesse. Gli Ordini di Acquisto potranno modificare o sostituire le disposizioni delle Condizioni Generali (applicabili al Contratto) solo nel caso in cui le Parti abbiano espressamente previsto la specifica modifica ovvero la specifica sostituzione delle relative previsioni delle Condizioni Generali | 1.14 | Con il termine “Prodotti di Sistema” si intende le configurazioni integrate di Beni di Schneider Electric e/o di Software forniti dal Venditore. |
| | | 1.15 | Con il termine “Prodotti di Terze Parti” si intende i prodotti e i software venduti da soggetti terzi. Nel caso in cui i Prodotti di Terze Parti siano forniti dal Venditore in esecuzione del presente Contratto, a prescindere da eventuali previsioni contrarie, tale fornitura dovrà essere effettuata in forma di “passaggio diretto” e disciplinata dalle condizioni generali del soggetto terzo, quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) garanzie, licenze, indennizzi, limitazioni della responsabilità, prezzi e relative variazioni. I Prodotti di Terze Parti saranno quotati tenendo conto delle variazioni di prezzo imposte dai soggetti terzi tra la data di emissione dell’Ordine di Acquisto (comprendente i Prodotti di Terze Parti) e la data di emissione della relativa fattura da parte del Venditore. |
| 1.10 | Con il termine “Venditore” si intende Schneider Electric Systems Italia S.p.A., con sede legale in via Circonvallazione Est 1, Stezzano (BG), codice fiscale 00732430152, P. IVA 02613640966). | 1.16 | Con il termine “Periodo di garanzia” si intende il periodo di tempo durante il quale Beni, Software e Servizi vengono rispettivamente garantiti dal Venditore alle condizioni qui di seguito esposte. I Beni registrati nel Price Book online del Venditore come Prodotti Measurement and Instrumentation |
| 1.11 | Con il termine “Servizi” si intende la fornitura di test, valutazioni, engineering a giornata o per periodi determinati, | | |

(“M&I”) saranno garantiti per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di spedizione, ad eccezione dei trasmettitori di pressione I/A Series M&I, garantiti per cinque (5) anni dalla data di spedizione. I Beni e i Software registrati Triconex sono garantiti per un periodo di dodici (12) mesi dall’installazione o di diciotto (18) mesi dalla data di consegna, applicandosi quello che si verifichi per primo. I Beni e i Software registrati Foxboro, con l’eccezione dei Prodotti M&I, sono garantiti per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di spedizione. I Prodotti di Sistema sono garantiti per un periodo di un (1) anno dalla data di spedizione. I Ricambi per i Prodotti sopra descritti sono garantiti per un periodo di tre (3) mesi; nel caso in cui siano utilizzati per riparazioni o sostituzioni da effettuarsi nel periodo di validità del Periodo di Garanzia, i pezzi di ricambio saranno garantiti per un periodo di tre (3) mesi e comunque non oltre il termine di scadenza del Periodo di Garanzia iniziale. Il Software Avantis è garantito per un periodo di sei (6) mesi dalla data di esecuzione del relativo Ordine di Acquisto. Il Software Wonderware è garantito per un periodo di 90 giorni dalla data di consegna. Il Software Simsci-Esscor è garantito per il periodo indicato nella relativa licenza d’uso. Il pacchetto Software di gestione del parco serbatoi di raffineria è garantito per il periodo di un (1) anno dalla data della licenza. I Servizi sono garantiti per un periodo di trenta (30) giorni prestazione dalla data della loro esecuzione. I prodotti che normalmente si consumano nel corso dell’attività o che hanno una vita normalmente breve, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consumabili quali neon, lampade, batterie, condensatori, sono garantiti per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di consegna da parte del Venditore, ad eccezione dei sensori PH/ORP monouso, i ricambi di elettrodi di riferimento di PH, ORP e i sensori per la rilevazione dell’ossigeno disciolto, che sono garantiti per un (1) anno dalla data di consegna o finché vengono installati nel processo, quale delle due si verifichi prima. I Prodotti di Terze Parti sono garantiti secondo quanto previsto alla precedente Clausola 1.15.

Clausola 2: Intero accordo

- 2.01 Il presente Contratto, inclusi gli Ordini di Acquisto stipulati ai sensi dello stesso, costituisce l’intero accordo tra i contraenti in merito all’oggetto dello stesso e sostituisce qualsivoglia precedente dichiarazione, proposta, discussione e comunicazione, verbale o scritta, con riferimento allo stesso oggetto. Il presente Contratto potrà essere modificato solo tramite accordo scritto, debitamente firmato da rappresentanti delle Parti all’uopo autorizzati. Le condizioni indicate nelle fatture o nei documenti che attestano pagamenti o transazioni, emessi dalla Società in esecuzione al presente Contratto, o atti, documenti, moduli prestampati, usi, consuetudini o prassi aziendali non potranno in alcun modo modificare i termini del Contratto. In caso di conflitto tra i termini delle presenti Condizioni Generali e un Ordine di Acquisto, saranno efficaci le disposizioni delle presenti Condizioni Generali, a meno che non sia stato espressamente previsto il contrario dalle Parti alla stipula dell’Ordine di Acquisto; in ogni caso, le variazioni alle presenti Condizioni Generali dovranno rispettare la legislazione locale applicabile.
- 2.02 Resta inteso che nessuna delle Parti è obbligata a stipulare un Ordine di Acquisto in forza delle presenti Condizioni Generali.

Clausola 3: Variazioni

- 3.01 Ciascuna delle Parti avrà diritto a richiedere variazioni che modifichino l’oggetto, la durata, i tempi di consegna o i prezzi di un Ordine di Acquisto, ivi comprese modifiche alle Specifiche, ai Beni e ai Servizi che devono essere forniti o al Software che deve essere concesso in licenza. Nel caso in cui

una delle Parti richieda detta variazione, le Parti negozieranno in buona fede un adeguamento ragionevole ed equo dell’Ordine di Acquisto, e, laddove necessario, adeguamenti del prezzo e del programma dei lavori, o variazioni dei termini di pagamento e degli stati di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui, a causa delle sopradette negoziazioni, il Venditore incorra in ritardi nell’adempimento delle proprie obbligazioni, il Venditore avrà diritto ad emettere una fattura provvisoria per la percentuale completata dello stato avanzamento dei lavori. Il Pagamento di detta fattura parziale sarà eseguito in conformità a quanto previsto dalla successiva Clausola 4. Nessuna delle Parti sarà obbligata a dare esecuzione ad una modifica richiesta dalla controparte sino a quando le modifiche all’Ordine di Acquisto e/o del Contratto non siano formalizzate in una “Modifica di Ordine” accettata per iscritto da entrambe le Parti. Il prezzo delle modifiche sarà calcolato utilizzando i prezzi applicati dal Venditore al momento delle modifiche.

Clausola 4: Prezzo e Termini di Pagamento

- 4.01 I Prezzi dei Prodotti, dei Servizi e/o dei Software sono previsti nell’offerta del Venditore ovvero, in caso di avvenuta conclusione del Contratto, dall’Ordine di Acquisto.
- 4.02 Le offerte del Venditore ed il Prezzo dell’Ordine di Acquisto si intendono al netto di qualsivoglia tasso di vendita, imposta sul valore aggiunto, imposta doganale sull’importazione e sull’esportazione nonché di qualsiasi altra tassa, onere, imposta o tariffa di qualsiasi natura, in vigore o imposta successivamente al Venditore, al suo personale o ai suoi subappaltatori, o sulle proprietà degli stessi, in qualsiasi stato o territorio, direttamente o indirettamente collegato alla produzione, vendita, fornitura, consegna, licenza, esportazione e importazione o all’utilizzo dei Beni, del Software e dei Servizi. La Società si farà carico di qualsivoglia tassa, imposta o onere che derivi dal Contratto o da un Ordine di Acquisto. L’offerta del Venditore resterà valida per i trenta (30) giorni proposta successivi alla data dell’offerta stessa, salvo diversa previsione contenuta nell’offerta stessa.
- 4.03 Nel caso in cui il Venditore debba imporre, esigere, riscuotere, trattenere o pagare le tasse, le imposte e gli oneri sopra descritti e relativi ad Ordini di Acquisto, il Venditore fatturerà alla Società dette tasse, imposte ed oneri, a meno che la Società non consegna al Venditore un certificato di esenzione o comunque altra documentazione equivalente che attesti che la Società beneficia dell’esonero dal pagamento di dette tasse, imposte e/o oneri.
- 4.04 Nel caso in cui la Società sia obbligata per legge a effettuare trattenute fiscali sugli importi pagati o dovuti al Venditore in esecuzione del Contratto, (i) l’importo pagato o dovuto sarà aumentato nella misura atta a garantire che il Venditore riceva un importo netto pari all’importo che avrebbe ricevuto in assenza della detrazione fiscale; (ii) la Società invierà al Venditore una certificazione che attesti l’obbligatorietà per legge di tali trattenute.
- 4.05 Previo accordo tra le Parti, la Società potrà scegliere di acquistare e pagare in Euro o in un’altra valuta che sarà concordata tra la Società e il Venditore. Nel caso in cui il Venditore abbia sostenuto spese, oneri o altri importi che da Contratto devono essere rimborsati dalla Società al Venditore, in una valuta non prevista dall’Ordine di Acquisto, tali spese, oneri o altri importi dovranno essere fatturati in tale altra valuta. Nel caso in cui le Parti raggiungano un accordo nel senso che tali spese, oneri o altri importi debbano essere corrisposti nella valuta indicata nell’Ordine di Acquisto, l’importo dovuto sarà calcolato utilizzando il tasso ufficiale di

- cambio tra la valuta indicata nell'Ordine di Acquisto e l'altra valuta vigente il giorno in cui viene effettuato il pagamento. Quando il prezzo dei Beni quotati sia stato stabilito, in tutto o in parte, sulla base del tasso di conversione tra due valute, la Società rimborserà al Venditore le perdite subite a seguito delle variazioni nel tasso di cambio tra la data di quotazione dei Beni e la data in cui il Venditore può esigere il pagamento.
- 4.06 Previa approvazione da parte del Venditore dell'indice di credito attuale della Società e salvo quanto concordato nell'Ordine di Acquisto relativo, al completamento degli stati avanzamento lavori, previsti nella successiva Clausola 14, il Venditore avrà diritto ad emettere immediatamente fattura per tale prestazione. La Società sarà obbligata ad effettuare il pagamento delle fatture nella/e valuta/e indicata/e in fattura nel termine di trenta (30) Giorni dalla data della fattura. La Società dovrà pagare al Venditore l'anticipo entro 7 Giorni dalla data del Contratto, salvo differente previsione contenuta nell'Ordine di Acquisto. Nel caso in cui il pagamento dell'anticipo avvenga in ritardo, saranno conseguentemente prorogati i termini di consegna dei Beni o dei Servizi, per un periodo pari al ritardo accumulato nel pagamento dell'anticipo; tale proroga dovrà essere riportata nella Modifica d'Ordine emessa in conformità alla precedente Clausola 3.
- 4.07 Nel caso in cui la Società sia inadempiente agli obblighi di pagare, senza pregiudizio alcuno per i diritti del Venditore di azionare altri rimedi previsti dalla legge, il Venditore potrà, a propria discrezione, (i) sospendere le ulteriori consegne o le prestazioni dovute secondo quanto previsto dal Contratto, o sospendere tutte le prestazioni dovute in virtù di altri e diversi contratti in vigore con la Società o con Affiliate della Società. Resta inteso che la Società (o le sue Affiliate) non sarà comunque sollevata in alcun modo dagli obblighi nascenti dal presente Contratto o da altri contratti nei confronti del Venditore; (ii) pretendere il rimborso dei costi necessari al recupero dei crediti, ivi compresi, tra gli altri, le ragionevoli spese legali sostenute; (iii) rientrare in possesso dei Beni e del Software non pagati; (iv) trattenere eventuali attrezzature fornite dalla Società al Venditore in relazione alla fornitura di Servizi da parte del Venditore, o, infine, (v) recuperare dalla Società gli interessi maturati sulle somme non pagate fino alla data del pagamento. Il tasso di interesse applicato sarà determinato in base all'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. Gli sconti applicati dal Venditore al momento dell'emissione della fattura, si intenderanno revocati e non applicabili alla fattura non pagata.
- 4.08 Salvo quando diversamente concordato tra le Parti, i pagamenti saranno imputati agli ultimi debiti della Società.
- 4.09 La Società si impegna a rimborsare al Venditore, o a pagare direttamente a seguito di specifico accordo con il Venditore, tutte le Spese ragionevoli.
- 4.10 La Società si impegna a non applicare compensazioni o sottrazioni di importi fatturati, in toto o in parte, rispetto a importi dovuti, presenti o futuri, da parte del Venditore e/o di Affiliate dello stesso.
- Clausola 5: Consegna, Proprietà e Rischio di Perdita**
- 5.01 Salvo se diversamente concordato in un Ordine di Acquisto, la proprietà dei Beni venduti conformemente al presente Contratto, (con l'eccezione del Software, di cui rimarrà sempre proprietario il Venditore), sarà trasferita alla Società al momento del pagamento per intero del corrispettivo previsto nell'Ordine di Acquisto.
- 5.02 Il rischio di perdita o di danno sarà trasferito alla Società al momento della consegna, a meno che la consegna non sia stata ritardata per fatto imputabile alla Società.
- 5.03 La Consegna, a meno che non sia stato diversamente concordato nell'Ordine di Acquisto, intende dovrà essere effettuata Free Carrier (FCA), luogo di destino definito nell'Ordine di Acquisto (Incoterms 2010).
- 5.04 Nel caso in cui sia stato concordato nell'Ordine di Acquisto che il Venditore debba occuparsi dell'imballaggio di Beni per la spedizione, il Venditore procederà a imballare, contrassegnare ed etichettare detti Beni secondo le sue consolidate procedure di imballaggio.
- 5.05 Nel caso in cui la Società ritardi, ostacoli o impedisca la prestazione del Venditore, il Venditore avrà diritto ad una proroga del termine e al rimborso delle spese aggiuntive sostenute a causa di detto ritardo, rallentamento o impedimento, ivi incluse le spese di magazzino, le spese di smobilitazione/rimobilitazione, le spese di viaggio e di trasporto. Senza pregiudizio alcuno per gli altri diritti nascenti dal Contratto, nel caso in cui il Venditore subisca ritardi superiori a 30 giorni, il Venditore potrà, a sua unica discrezione:
- (i) emettere una fattura provvisoria a copertura della percentuale completata dello stato avanzamento lavori, consegnati in ritardo per motivi imputabili alla Società, e a copertura delle spese aggiuntive sostenute a seguito di tale inadempienza. Il pagamento di tale fattura dovrà essere eseguito nel rispetto della Clausola 14 e al completamento dello stato avanzamento lavori, il Venditore potrà esigere il pagamento del saldo;
 - (ii) sospendere interamente o parzialmente l'esecuzione del Contratto. La Società sarà responsabile dei costi derivanti dalla sospensione o dalla riduzione dei tempi di realizzazione e il Venditore avrà il diritto a richiedere una proroga dei termini;
 - (iii) pretendere che le fatture emesse ai sensi del presente Contratto e non ancora pagate diventino immediatamente esigibili, indipendentemente dai termini di pagamento previsti nella Clausola 4.06.
- La proroga dei termini e le spese aggiuntive sopra previste dovranno essere formalizzate in una Modifica d'Ordine emessa in conformità alla precedente Clausola 3.
- Clausola 6: Ricevimento, Ispezione e Accettazione**
- 6.01 La Società sarà responsabile ricevimento della ricezione, dell'installazione, dell'avvio e della manutenzione di tutti i Beni, a meno che non sia stato diversamente concordato in un Ordine di Acquisto.
- 6.02 Nel caso in cui la Società ometta di notificare al Venditore le non conformità alle Specifiche riscontrate sulla fornitura entro un ragionevole periodo di tempo, e comunque entro e non oltre il termine di trenta (30) Giorni dalla consegna, o comunque nel caso in cui la Società utilizzi comunque i Beni, il Software o i Servizi non conformi, in un ambiente di produzione o per la ordinaria gestione delle attività, detti Beni, Software o Servizi si considereranno come accettati, senza pregiudizio alcuno per le condizioni di garanzia previste.
- 6.03 .
- 6.04 A meno che altri criteri di accettazione siano concordati tra le Parti in uno specifico Ordine di Acquisto, a spese della Società, i Beni, il Software e i Servizi forniti saranno sottoposti alle procedure di verifica standard del Venditore, comprendenti il Factory Acceptance Test (FAT) e il Site Acceptance Test (SAT), laddove applicabili. La mancata partecipazione ai tests da parte di un rappresentante della Società, che comunque ne ha ricevuto preventiva comunicazione in tempi ragionevoli, dovrà essere intesa come rinuncia da parte della Società al diritto di presenziare a tali

tests. Nella misura in cui i Beni, il Software o i Servizi siano stati o possano essere considerati approvati dalla Società conformemente al presente Contratto o all'Ordine di Acquisto applicabile, in qualunque fase della prestazione del Venditore, il Venditore avrà diritto a fare affidamento su detta approvazione per dare seguito alle fasi successive della prestazione ai sensi del Contratto.

Clausola 7: Forza Maggiore

- 7.01 È considerato quale forza maggiore (di seguito indicato come "Forza Maggiore") qualsiasi evento (e tutti i correlati effetti), al di fuori dal controllo delle Parti, che impedisca o ritardi, in tutto od in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, inclusi, senza limitazione alcuna:
- (i) guerre (dichiarate o meno), atti di stranieri nemici, ostilità, ribellioni, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerra civile;
 - (ii) sommosse, agitazioni o disordini, fatta eccezione per quelli limitati ai dipendenti del Venditore;
 - (iii) atti di vandalismo, furti, danneggiamenti;
 - (iv) eventi naturali distruttivi quali terremoti, tempeste di sabbia, uragani, tifoni, attività vulcaniche, o inondazioni, o eventi naturali non ordinari
 - (v) qualsiasi controversia sindacale;
 - (vi) assenza o difficoltà di approvvigionamento di adeguate forniture relativamente a prodotti finiti o materie prime;
 - (vii) atti o omissioni di autorità o enti terzi abilitati da norme di legge, con particolare riferimento ad eventuali provvedimenti nell'ambito delle normative sul controllo delle esportazioni;
 - (viii) epidemie/pandemie, tutte le loro conseguenze ed eventuali limitazioni/restrizioni dalle medesime derivanti, o ad esse in qualsiasi modo connesse;
 - (ix) Cybersecurity – violazione di sistemi informatici commesse da terze parti, ove impattanti sulla puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni
- 7.02 Nessuna Parte sarà responsabile per l'inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nella misura in cui tale inadempimento sia causato da Forza Maggiore, intervenuta successivamente alla data di conclusione dell'Ordine di Acquisto.
- 7.03 La Parte che ritiene essere intervenuta una circostanza di Forza Maggiore dovrà prontamente notificarlo all'altra Parte. Qualora la suindicata Forza Maggiore continui per un periodo superiore a novanta (90) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto dando un preavviso di quindici (15) giorni. Se, alla data di scadenza di un periodo di quindici (15) giorni dalla ricezione di detta comunicazione da parte del destinatario, la Forza Maggiore sarà ancora in essere, il Contratto dovrà intendersi cessato.
- 7.04 Qualora una Parte dovesse recedere dal Contratto in conformità al presente articolo, il Venditore dovrà ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi alle attività attinenti alla Fornitura effettuata fino alla data di efficacia del recesso.

Clausola 8: Garanzie su Beni, Software e Servizi

- 8.01 Il Venditore garantisce alla Società che i Beni, il Software e i Servizi forniti dal Venditore in esecuzione del presente Contratto sono conformi, al momento della consegna, alle Specifiche concordate tra le Parti, ivi compresi i disegni o le descrizioni, le schede prodotto, le note e i dati tecnici relativi a detti Beni e Software e la descrizione dei Servizi. In assenza di Specifiche concordate per i Beni e il Software, il Venditore garantisce che i Beni e il Software sono conformi alle Specifiche standard fornite dal Venditore per tali Beni e tale

- 8.02 Software al momento dell'Ordine di Acquisto. Inoltre, il Venditore garantisce che i Beni, al momento della spedizione, ed i supporti sui quali viene fornito il Software licenziato sono privi di difetti di materiali e di fabbricazione per il Periodo di Garanzia così come previsto alla successiva Clausola 8.03. Se nel corso del Periodo di Garanzia dovesse essere rilevato un difetto di fabbricazione del supporto sul quale viene fornito il Software licenziato, l'unica responsabilità del Venditore e l'unico rimedio contrattuale della Società sarà quello di procedere/chiedere la sostituzione del supporto e del Software licenziato contenuto nel supporto.
- 8.03 In qualsiasi momento, prima della scadenza del Periodo di Garanzia applicabile, definito o nel presente Contratto o nel Contratto di licenza software applicabile firmato separatamente, nel caso in cui i Beni, il Software o i Servizi non dovessero risultare conformi, in tutto od in parte, alle garanzie o alle Specifiche applicabili, la Società dovrà darne notifica al Venditore entro un periodo di tempo ragionevole a decorrere dalla scoperta. La Società dovrà inoltre fornire al Venditore una dettagliata descrizione scritta del difetto, unitamente a tutte le informazioni e all'assistenza necessaria per consentire al Venditore di verificare la natura e la causa del difetto ed di adempiere agli obblighi di garanzia qui previsti.
- 8.04 I Beni che risultino essere non conformi nel corso di validità del periodo di garanzia, dovranno essere restituiti al centro assistenza del Venditore più vicino; le spese di trasporto relative saranno comunque anticipate dalla Società. La Società si farà carico dei costi relativi, nel caso in cui richieda di procedere con la diagnosi del difetto presso una propria struttura. I Beni non conformi restituiti dalla Società al Venditore nel corso della validità del Periodo di Garanzia, che vengano riconosciuti come non conformi dopo la verifica del Venditore e il Software che venga riconosciuto come difettoso dopo la verifica del Venditore saranno gratuitamente riparati, sostituiti o corretti, a discrezione del Venditore e saranno garantiti dal Venditore fino alla scadenza del Periodo di Garanzia originario e comunque per tre mesi (quale che sia il periodo più lungo), e il Venditore provvederà, senza costi aggiuntivi e comunque con costi di trasporto a carico della Società, a restituirli alla Società. Il Venditore non si farà carico di eventuali costi di trasporto *off shore*.
- 8.05 L'unica responsabilità del Venditore e l'unico rimedio della Società, ai sensi della presente Clausola, consisterà nella riparazione, sostituzione o correzione, in tutto o in parte, dei Beni o del Software difettosi, a discrezione del Venditore.
- 8.06 I Beni, il Software e la manodopera necessaria, così come le Spese ragionevolmente sostenute dal Venditore per la riparazione o sostituzione o correzione di eventuali Beni o Software riconosciuti non conformi per uno dei motivi elencati alla Clausola 8.07, faranno carico alla Società.
- 8.07 Le garanzie sopra descritte non si applicano nel caso in cui le non conformità siano causate da (i) progettazione o installazione dei Beni e/o del Software da parte della Società, (ii) modifica o riparazione dei Beni e/o del Software effettuate secondo procedure diverse da quelle autorizzate per iscritto dal Venditore; (iii) gestione, immagazzinamento, utilizzo o manutenzione dei Beni e/o del Software con modalità o in ambiente non conformi a quanto previsto dalle Specifiche e/o dalle istruzioni o dalle raccomandazioni del Venditore; (iv) difetto dei prodotti o dei softwares della Società o utilizzo dei Beni e/o del Software in combinazione con Prodotti di Terze Parti non forniti dal Venditore; (v) mancato rispetto da parte della Società dei termini di pagamento previsti nel Contratto

- o di qualsiasi altra previsione del Contratto; (vi) usura normale; (vii) installazione o cablaggio dei Beni e/o del Software non conformi alle istruzioni del Venditore; (viii) spostamento del Software dalla macchina su cui è stato originariamente installato.; (ix) ogni inadempimento imputabile alla Società o ai suoi agenti; e/o (x) attacchi informatici, virus, pirateria informatica, penetrazione dei sistemi informatici o altre Minacce Informatiche (come definite nel successivo articolo "Obblighi della Società in materia di sicurezza informatica") .
- 8.08 Il Venditore non è obbligato a prestare la presente garanzia, nel caso in cui la Società non conservi adeguatamente i registri in cui possono essere accuratamente documentati i tempi di operatività e manutenzione relativi ai Beni e al Software e metta tali registri a disposizione del Venditore dietro sua richiesta, in modo da supportare le richieste di intervento in garanzia.
- 8.09 I Beni soggetti a usura o a bruciatura per utilizzo, quali lampade, fusibili, supporti cartacei, filtri, rifiniture, imballaggi e simili non potranno essere considerati difettosi a causa di tale usura o bruciatura.
- 8.10 Le sopracitate garanzie non si applicano ai Prodotti di Terze Parti. Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per il funzionamento, la riparazione o la garanzia di alcuno dei prodotti software o hardware della Società o di Prodotti di Terze Parti; la Società potrà rivolgersi esclusivamente alla terza parte distributrice per avanzare le contestazioni e per richiedere le attività di assistenza in merito a tali Prodotti di Terze Parti. Se il Prodotto di Terze Parti è espressamente fornito dal Venditore alla Società in forza di un Ordine di Acquisto, detto Prodotto di Terze Parti sarà garantito soltanto nella misura in cui è coperto dalle garanzie fornite dalla terza parte distributrice al Venditore con riferimento al prodotto stesso e nella misura in cui il Venditore ha il diritto di cedere o trasferire tali garanzie.
- 8.11 Il Venditore garantisce che i Servizi saranno forniti con un ragionevole livello di professionalità e accuratezza e che il Venditore è in possesso di tutte le licenze e le qualifiche necessarie alla fornitura dei Servizi qui previsti. Il Venditore inoltre fornirà personale qualificato per eseguire Servizi conformi alle Specifiche dell'Ordine di Acquisto. La sola responsabilità del Venditore e l'unico rimedio della Società nel corso di validità del Periodo di Garanzia consiste nella correzione, re-esecuzione dei Servizi o nel rimborso della quota parte dei Servizi che non possono essere corretti o rieseguiti, a discrezione del Venditore. Tutti i Servizi corretti o rieseguiti saranno garantiti soltanto fino alla scadenza del Periodo di Garanzia originale applicabile ai Servizi.
- 8.12 Eccezion fatta per quanto previsto nel presente Contratto e per quanto riguarda le garanzie relative ad eventuali licenze software separate, le presenti garanzie si intendono esclusive e sostitutive di qualsiasi altra garanzia, dichiarazione, condizione, esplicita o implicita, ivi incluse garanzie implicite di vendibilità, non-contraffazione, interoperatività e idoneità per uno scopo particolare. Il Venditore non garantisce che il funzionamento di qualsivoglia Software sarà ininterrotto e/o privo di errori.
- 8.13 Tutte le garanzie prestate ai sensi del presente Contratto sono intese solamente a beneficio della Società e non si estendono a terze parti, eccezion fatta per quanto riguarda il trasferimento del Software previsto dalla Clausola 11.08 o della Clausola 18.

Clausola 9: Conformità

- 9.01 I prodotti forniti dal Venditore ai sensi delle presenti condizioni generali contengono o possono contenere componenti e/o tecnologie provenienti dagli Stati Uniti d'America ("USA"), dall'Unione Europea ("UE") e/o da altre nazioni. La Società

riconosce e accetta che la fornitura, la cessione e/o l'utilizzo di prodotti, software, servizi, informazioni o altri prodotti e/o tecnologie embedded (di seguito denominati "Prodotti ") di cui alle presenti condizioni generali devono avvenire in piena conformità alle normative degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e ad altre normative nazionali e/o internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni.

- 9.02 Qualora sia richiesta una licenza per esportare, la Società dovrà ottenere detta licenza dall'autorità competente e richiedere in aggiunta l'approvazione del Venditore, altrimenti i Prodotti non dovranno (i) essere esportati e/o riesportati verso alcuna destinazione e parte (con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una persona fisica, un gruppo e/o una persona giuridica) che sia soggetta a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni; o (ii) essere utilizzati per scopi e settori soggetti a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni. La Società concorda inoltre che i Prodotti non saranno utilizzati né direttamente né indirettamente in sistemi missilistici, in aeromobili a pilotaggio remoto o in sistemi di lancio di armi nucleari; né saranno utilizzati nella progettazione, sviluppo, produzione o uso di armi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, armi chimiche, biologiche o nucleari.
- 9.03 Qualora non si ottenessero le necessarie o opportune licenze, autorizzazioni od approvazioni – sia per inattività delle autorità competenti che per altri motivi – o qualora queste fossero negate o revocate, o qualora la normativa applicabile sul controllo delle esportazioni vietasse al Venditore di eseguire l'ordine o, a giudizio del Venditore, lo esponesse comunque al rischio di dover rispondere, in conseguenza dell'esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni, il Venditore è liberato da tutti gli obblighi derivanti da tale Contratto e/o da queste condizioni generali di vendita

Clausola 10: Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie

- 10.01 Il presente Contratto si intende disciplinato e dovrà essere interpretato secondo la legge italiana, anche nel caso in cui le disposizioni che regolano il conflitto di legge prevedano che debba prevalere la legislazione di un altro stato. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non si applica al presente Contratto.
- 10.02 Le controversie conseguenti o connesse al presente Contratto, incluse le controversie riguardanti la sua esistenza, validità o risoluzione, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, con espressa esclusione della competenza di qualsiasi altro Foro concorrente. .

Clausola 11: Proprietà Intellettuale e Licenze Software

- 11.01 Ai fini del presente Contratto, con il termine "Diritti di Proprietà Intellettuale" si intende qualsiasi brevetto, marchio di fabbrica, marchio di assistenza, copyright, segreto industriale, idea, concetto, know-how, tecnica o altro diritto di proprietà. Il Venditore ha diritto di utilizzare opere intellettuali di proprietà di altri autori, pre-esistenti o meno, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, software, programmi per computer, metodologie, schemi, diagrammi di flusso, progetti architettonici, strumenti, specifiche, disegni, bozze, modelli, campioni, registri e documentazione, nonché Diritti di Proprietà Intellettuale e qualsivoglia derivato dei medesimi, che siano stati generati, sviluppati o acquisiti dal Venditore, dalla casa madre o da una società affiliata del Venditore, o da Terze Parti che abbiano

- stipulato un contratto con il Venditore o con la casa madre o una società affiliata del Venditore (collettivamente, "Informazioni del Venditore"). Il Venditore manterrà sempre la proprietà delle Informazioni del Venditore.
- 11.02 Il Venditore o la terza parte proprietaria manterranno sempre la proprietà dei loro Software, firmware e dei software delle Terze Parti, indipendentemente dal supporto su cui l'originale o la copia siano stati registrati o fissati. Senza pregiudicare la/e licenza/e espressamente concessa/e per Contratto in virtù di un Ordine di Acquisto, nessun diritto, titolo o interesse inerente al Software, al firmware, alle Informazioni del Venditore, a qualsiasi copia dei medesimi e a qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale associato ai Beni, al Software o risultante dai Servizi è trasferito alla Società. La Società riconosce che i prezzi per i Servizi e il Software richiesti dal Venditore in virtù del presente Contratto sono basati anche sul mantenimento, da parte del Venditore, della proprietà del suddetto Software e dei risultati dei Servizi, nessuno dei quali potrà essere inteso quale "work for hire" (lavoro su commissione).
- 11.03 A fronte del ricevimento dell'intero pagamento del costo della licenza Software applicabile in quanto parte del Prezzo dovuto in virtù di un Ordine di Acquisto, e subordinatamente all'adempimento da parte della Società degli obblighi della medesima derivanti dal presente Contratto e/o dall'Ordine di Acquisto, il Venditore fornirà alla Società una licenza personale limitata, non trasferibile, non esclusiva per l'utilizzo del Software di cui nel relativo Ordine di Acquisto e delle Informazioni del Venditore eventualmente incluse nei Beni, nel Software e nei Servizi ai fini dell'esecuzione delle attività ordinarie della Società così come definite nell'Ordine di Acquisto e nel/nei luogo/luoghi specifici e/o sui sistemi specifici per cui la Società ha acquisito la licenza di detto Software, ovvero per i luoghi e/o i sistemi identificati nell'Ordine di Acquisto.
- 11.04 Il Software del Venditore concesso in licenza alla Società potrebbe contenere componenti di proprietà di Terze Parti. La terza parte proprietaria manterrà il diritto esclusivo sul proprio firmware e software. L'utilizzo di detti componenti di terzi potrebbe essere soggetto a restrizioni contenute nel contratto di licenza end-user della terza parte, in aggiunta alle condizioni qui esposte. A richiesta, il Venditore farà avere alla Società il contratto di licenza end-user applicabile della terza parte. Il Software contiene la nota di copyright e altre note che definiscono gli altri diritti di proprietà del Venditore e di terzi, e la Società si impegna a non modificare, cancellare o rendere illeggibili tali note.
- 11.05 Alla Società è vietato, senza previo consenso scritto da parte del Venditore, (i) copiare, modificare, concedere a sua volta in licenza, noleggiare o cedere il Software qui licenziato concesso in licenza, in qualsiasi forma; (ii) creare opere derivate che siano basate sul Software qui licenziato; (iii) sottoporre il Software qui licenziato a traduzione, decompilazione, disassemblaggio, operazioni di reverse assembling o reverse engineering, emulazione o effettuare qualsiasi altra operazione sul Software, salvo che l'operazione sia stata specificatamente autorizzata ai sensi di legge. La Società si impegna a custodire il Software concesso in licenza, a considerarlo come confidenziale e a non permettere a Terze Parti, diverse dai propri dipendenti che abbiano necessità di utilizzare il Software e che abbiano accettato le condizioni poste dalla presente clausola sulle Licenze Software, di accedere o utilizzare il Software senza previo consenso scritto da parte del Venditore. La Società si impegna a difendere, risarcire e tenere indenne il Venditore da qualsiasi richiesta di risarcimento e da rivendicazioni di terzi che potrebbero derivare dall'utilizzo o dalla cessione del Software senza previa autorizzazione.
- 11.06 Le restrizioni sopra descritte, con l'eccezione di quelle di cui alle Clausole 11.02 e 11.04, non trovano applicazione nel caso in cui la Società abbia necessità di effettuare una (1) copia del Software a fini di backup o di archivio e/o di effettuare un numero ragionevolmente limitato di copie dei manuali di istruzioni e della documentazione relativa al Software per finalità operative interne alla Società, nel rispetto degli usi autorizzati del Software. Tali copie conterranno altresì una riproduzione dei titoli, dei marchi, dei copyright e delle note sui diritti riservati.
- 11.07 La Società si obbliga a mantenere registri completi e accurati che documentino la localizzazione e l'utilizzo del Software concesso in licenza e in possesso della Società. Entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Venditore, la Società fornirà al Venditore una certificazione scritta di accettazione delle condizioni di licenza del Software. Il Venditore ha il diritto di effettuare un'ispezione per controllare le modalità di utilizzo del Software da parte della Società. Qualsiasi ispezione a tal proposito verrà condotta durante il normale orario di lavoro presso le strutture della Società. Qualora un'ispezione riveli che il pagamento effettuato a fronte delle licenze concesse sia inferiore a quanto effettivamente dovuto, alla Società verranno fatturate le licenze aggiuntive, al prezzo di listino corrente applicato dal Venditore per il Software, senza che possano essere applicati sconti, considerate le circostanze. La Società dovrà pagare immediatamente l'importo eluso, maggiorato degli interessi di mora al tasso dell'uno e mezzo per cento (1.5%) al mese o porzione di mese per il periodo in cui l'importo era dovuto e non è stato pagato. La valutazione delle licenze aggiuntive non pregiudica in alcun modo la possibilità per il Venditore di ricorrere ad altri rimedi contrattuali nel caso in cui si configuri la violazione di altre condizioni di licenza da parte della Società.
- 11.08 Salvo nel caso in cui sia diversamente previsto nel Contratto di Licenza del Venditore applicabile, la Società non ha il diritto di trasferire a terzi la licenza di utilizzo del Software unitamente alla relativa documentazione e al materiale scritto, senza previo consenso scritto del Venditore, che non potrà essere negato se non per giusta causa. Nel caso in cui il Venditore approvi detto trasferimento, la Società si assume la responsabilità di garantire che il cessionario accetti le disposizioni della presente clausola sulle Licenze Software.
- 11.09 Salvo nel caso in cui sia diversamente previsto nel Contratto di Licenza del Venditore applicabile, il Venditore si impegna a difendere, risarcire e tenere indenne la Società da eventuali rivendicazioni o azioni legali di terzi, sentenze, spese giudiziali, spese legali ragionevoli nonché altre spese, pretese o perdite (collettivamente "Passività") nella misura in cui tali Passività siano state causate da una infrazione dei Servizi e/o dei Beni, della progettazione del Software o della realizzazione di un brevetto o di un copyright di proprietà di una terza parte nello stato di produzione di tali Beni e/o Software o nello stato in cui vengono forniti i Servizi, al momento dell'esecuzione del relativo Ordine di Acquisto presumibilmente violato, a patto che (i) il Venditore venga tempestivamente informato delle suddette azioni legali; (ii) il Venditore abbia potere decisionale assoluto nella propria difesa e in ogni trattativa per giungere a soluzione transattiva; (iii) la Società acconsenta a supportare completamente la difesa legale del Venditore e (iv) la Società adempia alla richiesta del Venditore di cessare di utilizzare i Beni o il

Software nel modo che ha indotto il Venditore a ragionevolmente presumere una violazione. Il Venditore non si assumerà la responsabilità di soluzioni transattive perfezionate senza il suo consenso.

- 11.10 Nei casi descritti all'articolo precedente, il Venditore non sarà in alcun modo tenuto a risarcire la Società quando l'infrazione alle legge sia conseguente o connesso a: (i) Beni e/o Software fornito nel rispetto di progetti, disegni o specifiche della Società; (ii) Beni e/o Software immagazzinati, utilizzati o mantenuti secondo modalità diverse dalle istruzioni o raccomandazioni fornite dal Venditore o per scopi diversi dalla gestione aziendale interna del Venditore; (iii) violazioni causate dalla combinazione di Beni o Software forniti ai sensi del presente Contratto con altri prodotti non forniti dal Venditore; (iv) modifiche ai Beni o al Software senza previo consenso scritto da parte del Venditore; (v) parti fornite o progettate dalla Società o da Terze Parti; e (vi) la mancata implementazione da parte della Società di correzioni o ottimizzazioni fornite dal Venditore.
- 11.11 Il Venditore ha il diritto di sospendere la fornitura di Beni o Software o Servizi, nella misura in cui ragionevolmente ritenga che questi possano violare diritti di terzi, senza che per questo si configuri una violazione del presente Contratto.
- 11.12 Nel caso in cui, al termine delle procedure di accertamento delle violazioni sopra descritte, risulti che i Servizi, Software o Beni, o parte degli stessi, costituiscano effettivamente una violazione e/o l'utilizzo degli stessi venga interdetto, il Venditore si impegna, a proprie spese e a propria discrezione a: (i) procurare alla Società una licenza royalty-free per continuare a utilizzare tale Software, le prestazioni di Servizi o i Beni, oppure (ii), sostituire gli stessi elementi con attrezzature sostanzialmente uguali ma che non violino norme di legge o modificare gli stessi in modo che non violino norme di legge, fermo restando che tale sostituzione o modifica non modifica o allevia in alcun modo le garanzie e assicurazioni che il Venditore è tenuto a fornire ai sensi del presente Contratto. Nel caso in cui il Venditore non sia in grado di procedere ad alcuno dei sopracitati interventi, il prodotto che violi norme di legge sarà restituito al Venditore; in questo caso, Venditore dovrà rimborsare alla Società solamente l'importo pagato per detto prodotto, detratto l'ammortamento ragionevole per l'utilizzo e danneggiamento.
- 11.13 La presente Clausola 11 definisce l'intero ambito di responsabilità delle Parti e l'unico rimedio contrattuale in caso di violazione di legge o ricorsi per accertamento di violazioni alle leggi.

Clausola 12: Riservatezza

- 12.01 Con il termine "Informazioni Riservate" si intende tutte le informazioni, di qualsiasi forma o natura, che ciascuna Parte fornisce alla controparte durante il periodo di esecuzione del Contratto e che (i) sono state contrassegnate come riservate; o (ii) sono di natura tale che un uomo medio le tratterebbe come riservate in circostanze simili. Le Informazioni Riservate non includono i prodotti derivanti dalla prestazione di Servizi ai sensi del presente Contratto e le informazioni che (i) siano già note alla controparte nel momento in cui vengono fornite; (iii) possano essere sviluppate indipendentemente e senza che sia ricavato beneficio dalle Informazioni Riservate della controparte; (iv) siano state ricevute da soggetti terzi non soggetti legati da obbligo di riservatezza nei confronti del titolare delle informazioni; oppure (v) che siano diventate di dominio pubblico senza che sia imputabile alcuna responsabilità al destinatario.
- 12.02 Le Parti conservano la proprietà delle proprie Informazioni

Riservate.

- 12.03 Le Parti si impegnano a (i) tutelare le Informazioni Riservate della controparte nello stesso modo con cui tutelano la riservatezza dei propri materiali, considerati riservati; in ogni caso sempre con un livello di cura almeno ragionevole; (ii) utilizzare le Informazioni Riservate della controparte soltanto in relazione all'Ordine di Acquisto.
- 12.04 Alla risoluzione del presente Contratto o al termine di un Ordine di Acquisto o su richiesta scritta inoltrata dalla Parte che desidera risolvere il contratto, a seconda dell'evento che si verifichi prima, la Parte ricevente restituirà o distruggerà, a scelta della Parte che inoltra la richiesta di risoluzione, tutte le Informazioni Riservate della Parte che ha richiesto la risoluzione.
- 12.05 Le Parti si impegnano a non rivelare ad alcuno le Informazioni Riservate della controparte senza previo consenso scritto di quest'ultima, con la sola eccezione (i) di dipendenti, appaltatori o agenti che abbiano la necessità di esserne messi a conoscenza ai soli fini dell'esecuzione del Contratto, a condizione che tali dipendenti, appaltatori e agenti siano assoggettati ad obblighi di confidenzialità non meno stringenti di quelli previsti all'interno della presente Clausola e (ii) dei casi in cui le Informazioni Riservate possano essere rivelate per legge.
- 12.06 Salvo quanto diversamente concordato in un Ordine di Acquisto, i suddetti obblighi alla riservatezza termineranno cinque (5) anni dopo la data di inizio di efficacia dell'Ordine di Acquisto.

Clausola 13: Indennizzo e Limitazione della Responsabilità

- 13.01 Il Venditore si impegna a indennizzare, difendere e tenere la Società indenne da azioni di terze parti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dipendenti delle Parti) per lesioni personali, morte o perdita o danni alla proprietà dovuti alla negligenza del Venditore nell'adempimento dei propri obblighi derivanti al Contratto, sempre che (i) al Venditore sia concessa la gestione esclusiva della difesa nell'azione legale; (ii) il Venditore sia immediatamente informato di tale azione legale e che (iii) la Società fornisca un ragionevole supporto alla difesa durante l'azione legale e non accetti alcun accordo transattivo o faccia concessioni senza previo consenso scritto del Venditore.
- 13.02 Nonostante qualsiasi disposizione contraria, il Venditore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile, con riferimento al presente Contratto o a qualsiasi Ordine di Acquisto collegato, per: (i) danni speciali, punitivi, esemplari, indiretti, consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo, il lucro cessante e la perdita di produzione, di reddito, interessi, capitale, finanziamenti, avviamento, uso, reputazione aziendale, opportunità o produttività, comunque occasionati, anche ove il Venditore sia stato avvisato della possibile occorrenza di tali danni; o (ii) per le spese sostenute a seguito di sanzioni civili o penali, o nel rispetto di ordini di legge o obblighi imposti alla Società.
- 13.03 Nonostante qualsiasi disposizione contraria e ferm restando quanto stabilito dall'art. 13.02, la responsabilità del Venditore per danni, spese o pretese derivanti da o comunque connessi con il presente Contratto (con riferimento a illeciti civili, colpa, contratti, garanzie, responsabilità oggettiva o qualsiasi altra causa o concorso di cause) non potrà in alcun modo eccedere il prezzo dei Beni, del Software, dei Prodotti di Sistema e/o dei Servizi forniti ai sensi dell'Ordine d'Acquisto da cui deriva la responsabilità.
- 13.04 Salvo quanto previsto per il trasferimento di licenza di software previsto alla Clausola 11.08, le condizioni di questo

Contratto non si intendono essere a beneficio e comunque non costituiranno diritti o pretese in capo a persone o entità diverse dalla Società e dal Venditore. Qualsiasi pretesa nei confronti della controparte dovrà essere avanzata entro dodici (12) mesi dal verificarsi dell'evento che ha dato vita alla pretesa, con l'eccezione di pretese per mancato pagamento, che potranno essere avanzate dalle Parti entro e non oltre i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data in cui i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto diventano esigibili.

- 13.05 La Società si impegna a utilizzare e mantenere i Beni, i Prodotti di Sistema e Software in maniera appropriata, nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle istruzioni e delle linee guida sulle relative operazioni, test e manutenzione, fornite assieme ai Beni, Prodotti di Sistema e Software. Resta inteso che, salvo espresso patto contrario, la Società sarà responsabile per la gestione e la manutenzione dei Beni, Prodotti di Sistema e Software. Nel caso in cui si verifichino perdite o malfunzionamenti causati, o comunque collegati, all'inosservanza, da parte della Società, delle suddette istruzioni e linee guida, o comunque dipendenti da inadempimenti della Società nell'utilizzo o nella gestione dei Beni, Prodotti di Sistema e Software, il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile di dette perdite o malfunzionamenti e la Compagnia si impegna espressamente a risarcire e tenere indenne il Venditore.
- 13.06 Nei limiti di quanto previsto dalla legge, le disposizioni della presente Clausola 13 si applicheranno a prescindere dalla tipologia di azione, danno, pretesa, responsabilità, costo, spesa, o perdita, con riferimento sia a responsabilità contrattuale, extracontrattuale o quant'altro.
- 13.07 La Società riconosce espressamente che i Prezzi applicati dal Venditore riflettono l'allocazione dei rischi, la titolarità di diritti di proprietà intellettuale, nonché le limitazioni di responsabilità previste dal presente Contratto.

Clausola 14: Fatturazione

- 14.01 Le fatture saranno inviate all'indirizzo specificato nell'Ordine di Acquisto.
- 14.02 Nel caso vi siano contestazioni riguardanti le fatture emesse dal Venditore, la Società avrà il diritto a sospendere i pagamenti dovuti o parte di essi solo nel caso in cui, nel termine di 15 giorni dalla data della fattura, abbia provveduto ad inviare contestazione scritta al Venditore. La Società avrà diritto a trattenere i pagamenti relativi alla fattura contestata o di parte di essa fin quando la Società e il Venditore non abbiano raggiunto un accordo sull'importo da pagare e fin quando la documentazione o informazione aggiuntiva richiesta dalla Società non sia stata fornita dal Venditore. In ogni caso, la Società dovrà pagare la fattura contestata per l'importo non oggetto della contestazione.
- 14.03 Salvo differente previsione contenuta nell'Ordine di Acquisto, il Venditore dovrà emettere le fatture alla Società nel rispetto dei seguenti criteri di fatturazione:
- Ordini di solo Hardware di importo inferiore a \$50,000 e inferiori a sei (6) mesi di durata.**
- 20% al ricevimento dell'Ordine
 - 80% alla spedizione
- Ordini di solo Hardware di importo superiore a \$50,000 e superiori a sei (6) mesi di durata.**
- 25% al ricevimento dell'Ordine
 - 25% all'approvazione per la produzione
 - 25% al completamento della produzione
 - 25% alla spedizione
- Ordini Collaudati per Software e Hardware (gli Ordini Collaudati sono ordini di sistema che richiedono che**

l'assemblaggio ed il test di collaudo nel rispetto delle specifiche di progetto siano svolti presso l'area di assemblaggio del Venditore.)

- 30% al ricevimento dell'Ordine
- 20% all'approvazione del progetto per la produzione
- 20% all'avviso che l'hardware è stato consegnato all'area di collaudo
- 20% al completamento del Factory Acceptance Test (FAT)
- 10% alla spedizione

Ordini non Collaudati (gli Ordini non Collaudati sono ordini di sistema che non richiedono che l'assemblaggio o il test di collaudo siano effettuati presso la sede del Venditore e che possono essere consegnati direttamente alla Società)

- 30% al ricevimento dell'Ordine
- 40% all'approvazione del progetto per la produzione
- 30% alla spedizione

Ordini di prestazioni e materiali

- 100% Le ore di manodopera sono fatturate alle tariffe correnti dell'affiliata Schneider Electric che fornisce i Servizi; inoltre, tutte le Spese sostenute sono fatturate mensilmente con un costo amministrativo minimo pari al 5% del totale delle spese (da calcolarsi con la relativa affiliata Schneider Electric).

Clausola 15: Diritto di Recesso

- 15.01 La Società può esercitare Diritto di Recesso nel rispetto di quanto disposto nella presente Clausola, in qualsiasi momento, interrompendo la prestazione del Venditore (resa in conformità al presente Contratto o all'Ordine di Acquisto) in tutto o solo in parte, sempre che la Società ne dia preavviso scritto ("Avviso di Recesso") ne termine di trenta (30) giorni lavorativi dalla data in cui il Recesso diventa efficace. Tale recesso avverrà tramite consegna al Venditore di un Avviso di Recesso che specifichi in quali termini debba intendersi risolta la prestazione ai sensi del presente Contratto o dell'Ordine di Acquisto, nonché la data in cui il recesso diventa efficace. Al ricevimento di detto avviso, salvo che l'avviso medesimo richieda diversamente, il Venditore: (1) sospenderà la prestazione contrattuale nel momento e nei termini specificati nell'avviso; (2) porrà in essere ogni ragionevole sforzo per ottenere la cancellazione di tutti gli ordini stipulati con i suoi subappaltatori o per trasferire detti ordini alla Società.
- 15.02 Con l'invio dell'Avviso di Recesso, la Società si impegna a (i) pagare tutte le competenze e le spese maturate o sostenute nell'esecuzione del presente Contratto o dell'Ordine di Acquisto fino alla data di efficacia del recesso ("Competenze e Spese") e (ii) ogni ragionevole costo direttamente connesso al recesso da parte della Società ai sensi della presente disposizione, ivi inclusi i costi inerenti alla riallocazione del personale, le spese di viaggio, gli oneri di re-immagazzinaggio e altri requisiti amministrativi ("Costi di Recesso"). Nel caso in cui sia stata effettuata solo un'esecuzione parziale del presente Contratto o sia stata esercitato il Diritto di Recesso della Società nel periodo intercorrente tra due Stati Avanzamenti Lavoro, dovrà essere pagato il prezzo (calcolato in percentuale sul totale) della porzione dell'Ordine di Acquisto completato al momento del recesso.
- 15.03 Fermo restando quanto sopra esposto, rispetto ai Prodotti M&I, la Società può recedere dall'Ordine di Acquisto in mancanza di una giusta causa solo prima della spedizione.

Clausola 16: Risoluzione per Inadempimento

- 16.01 Ciascuna delle Parti può risolvere per inadempimento il presente Contratto o eventuali Ordini di Acquisto non ancora completati, nel caso in cui controparte si sia resa inadempiente ad una qualsivoglia delle obbligazioni previste nell'Ordine di Acquisto in questione, senza che vi abbia posto rimedio nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica della controparte.
- 16.02 La Risoluzione dell'Ordine di Acquisto da parte di una delle Parti, non rileva se risoluzione per inadempimento o esercizio del Diritto di recesso, non potrà avere effetti sugli obblighi contrattuali delle Parti relativi ad un altro Ordine di Acquisto, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti.
- 16.03 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Venditore potrà risolvere il presente Contratto o l'Ordine d'Acquisto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione scritta alla Società, nel caso in cui quest'ultima si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla successiva Clausola 24.

Clausola 17: Immagazzinamento e Deposito Cauzionale dei Materiali e/o delle Attrezzature della Società

- 17.01 Il Venditore potrà addebitare alla Società i costi per l'immagazzinamento dei materiali e/o delle attrezzature solo nel caso in cui detti costi siano previsti nell'Ordine di Acquisto o nella Modifica d'Ordine regolarmente sottoscritta. Il Venditore si impegna a:
- (1) immagazzinare detti materiali e/o dette attrezzature in un luogo pulito, asciutto e sicuro, salvo quanto diversamente concordato per iscritto con la Società;
 - (2) contrassegnare, comunicare o indicare in altro modo evidente ai creditori del Venditore che detti materiali e/o dette attrezzature sono di proprietà della Società.
- 17.02 Salvo quanto previsto alla Clausola 4.07, il Venditore non permetterà che alcun privilegio o pignoramento possa essere trascritto sui Beni della Società che siano in possesso del Venditore e si impegna a depositare o produrre tutti i documenti che attestino la proprietà di detti beni alla Società dietro richiesta.

Clausola 18: Cessione

- 18.01 Il presente Contratto è stipulato tra le Parti e sarà vincolante per le stesse, i loro successori e aventi diritto, fermo restando che nessuna delle Parti potrà cedere o trasferire il presente Contratto o qualsivoglia Ordine di Acquisto ai sensi dello stesso senza previo consenso scritto esplicito della controparte, il quale non sarà negato senza giusta causa. Fermo restando quanto sopra esposto, il Venditore avrà il diritto di cedere il presente Contratto o qualsivoglia Ordine di Acquisto emesso ai sensi dello stesso alla casa madre o a una società affiliata senza il previo consenso scritto della Società. La Società ha comunque il diritto di trasferire il Software concesso in licenza nel rispetto di quanto disposto alla Clausola 11.08.
- 18.02 In qualsiasi momento e senza previo consenso scritto della Società, il Venditore avrà il diritto di subappaltare in tutto o in parte le obbligazioni derivanti dall'Ordine di Acquisto. Tale subappalto non libererà il Venditore dagli obblighi derivanti dal presente Contratto e dall'Ordine di Acquisto.

Clausola 19: Diniego di Acquiescenza o Rinuncia

- 19.01 La mancata insistenza da parte di una delle Parti sul rigoroso adempimento di tutte le Clausole e disposizioni qui previste, o il mancato o ritardato esercizio dei diritti o rimedi previsti dal Contratto o dalla legge, o la mancata o ritardata notifica alla controparte dell'inadempimento non potrà essere interpretata come una rinuncia a qualsivoglia altra pattuizione ai sensi di cui al Contratto o all'Ordine di Acquisto.
- 19.02 La rinuncia di una delle Parti a un diritto o ad una azione con riferimento al Contratto non avrà nessuna efficacia a meno che

non sia stata espressamente concordata per iscritto.

Clausola 20: Nullità parziale, Validità Residua, Rinuncia, Intestazioni

- 20.01 Nel caso in cui una disposizione o una parte del presente Contratto sia dichiarata nulla od inefficace da un tribunale competente o lo diventi per effetto di una disposizione della legge applicabile, tale disposizione o parte del presente Contratto dovrà essere considerata come non apposta mentre le restanti disposizioni continueranno a rimanere in vigore.
- 20.02 Le disposizioni del presente Contratto che per la loro natura sopravvivano all'approvazione finale di un Ordine di Acquisto, alla scadenza, all'annullamento o alla risoluzione del Contratto o di un Ordine di Acquisto, rimarranno in vigore dopo l'approvazione ed il pagamento per il periodo specificato nel presente Contratto, o, nel caso in cui questo non sia specificato, per il periodo massimo previsto ai sensi di legge. Tali disposizioni sono: (i) Definizioni, Clausola 1; (ii) Prezzo e Termini di Pagamento, Clausola 4; (iii) Forza Maggiore, Clausola 7; (iv) Garanzie su Beni, Software e Servizi, Clausola 8; (v) Conformità, Clausola 9; (vi) Giurisdizione e Foro Competente, Clausola 10; (vii) Proprietà Intellettuale e Licenze Software, Clausola 11; (viii) Riservatezza, Clausola 12; (ix) Indennizzo e Limitazione della Responsabilità, Clausola 13; (x) Nullità Parziale, Validità Residua, Rinuncia, Intestazioni, Clausola 20; e (xi) Rispetto della Normativa e Codice Etico, Clausola 24.
- 20.03 Le Intestazioni sono inserite nel presente Contratto unicamente al fine di agevolare la comprensione e non sono tali da vincolare la costruzione o l'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto.

Clausola 21: Comunicazioni

- 21.01 Qualsiasi comunicazione prevista nel presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto e si intenderà effettuata quando eseguita a mano, tramite corriere, servizio postale, sistema di trasmissione elettronica, fax, telex o telegramma alla Società o al Venditore all'indirizzo o agli indirizzi indicati nell'Ordine/negli Ordini di Acquisto. L'invio tramite sistema di trasmissione elettronica deve essere confermato da un processo che richiede un intervento umano. Per quanto riguarda le comunicazioni inviate a mezzo del servizio postale, la comunicazione si considererà effettuata nel momento in cui detta comunicazione sia stata affidata al servizio postale.

Clausola 22: Circostanze Speciali

- 22.1 Qualora circostanze quali pandemia/epidemia, carenza o interruzione o ritardo nel trasporto o nell'approvvigionamento di materie prime, energia e/o componenti, anche se note al momento della conclusione del Contratto (per il seguito "Circostanze"), determinino l'interruzione, l'impedimento o ritardi nella capacità del Venditore di produrre, consegnare, eseguire e/o approvvigionarsi dei Beni, Servizi e/o Software, esse dovranno essere considerate come cause scusabili e il Venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali reclami, costi o perdite derivanti da tali ritardi, inclusi, a titolo esemplificativo, penali per ritardo, o altri danni.
- 22.2 In tali casi, nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto o in qualsiasi Ordine di Acquisto, al fine di preservare la sua validità:
- a. i termini del cronoprogramma, le date di consegna, dovranno essere considerati meramente indicativi e le Parti in buona fede rinegozieranno nuovi termini, e/o
 - b. nel caso tali Circostanze rendano l'esecuzione del Contratto

più onerosa per il Venditore (inclusi maggiori costi per l'esecuzione), le Parti saranno tenute, entro un termine ragionevole dall'invocazione della presente clausola, a rinegoziare in buona fede le condizioni del Contratto, comprese le condizioni dei prezzi unitari o del Prezzo;

- c. per ulteriori e diverse conseguenze derivanti dalle Circostanze, le Parti saranno tenute a negoziare in buona fede condizioni contrattuali alternative o sospensive che consentano ragionevolmente di superare le conseguenze delle Circostanze.
- 22.3 Con riferimento alle disposizioni del presente articolo, anche laddove consentitogli dalla normativa applicabile, la Società rinuncia ad annullare in tutto od in parte il Contratto e l'Ordine di Acquisto di riferimento, impegnandosi a fare ogni ragionevole sforzo al fine preservare la validità del Contratto l'Ordine di Acquisto di riferimento rinegoziando in buona fede i suoi termini e condizioni

Clausola 23: Obbligazioni della Società e Prestazioni d'Opera presso la Sede della Società

- 23.01 Salvo se diversamente pattuito nell'Ordine di Acquisto, il personale del Venditore non potrà rendere Servizi su attrezzature in funzione presso il cantiere della Società.
- 23.02 Nel caso in cui il Venditore dovesse rendere Servizi presso il cantiere della Società, quest'ultima si obbliga ad ottenere tutte le autorizzazioni, i visti e gli eventuali altri permessi richiesti dalle autorità. La Società si assume la responsabilità di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro presso la propria struttura e la sicurezza del personale del Venditore.
- 23.03 Il Venditore garantisce che i propri dipendenti, subappaltatori e agenti condividono e rispettano le direttive della Società in termini di salute, sicurezza e ambiente ("HSSE") durante la loro permanenza presso il cantiere, nella misura in cui dette direttive sono state messe a disposizione del Venditore.
- 23.04 Gli obblighi della Società dovranno essere elencati nell'Ordine di Acquisto. La Società si impegna a collaborare con il Venditore nell'esecuzione del progetto descritto nell'Ordine di Acquisto stipulato in forza del presente Contratto, tra l'altro anche (senza che l'elenco sia esaustivo) fornendo al Venditore strutture ragionevoli, l'accesso tempestivo a dati e informazioni, personale della Società e un ambiente di lavoro sicuro. La Società riconosce e accetta che la prestazione del Venditore dipende dalla tempestività e dall'efficacia con cui la Società fa fronte alle responsabilità qui previste nonché dalla tempestività nell'assunzione delle decisioni e nel rilascio delle approvazioni da parte della Società, nel caso in cui siano richieste.
- 23.05 La Società riconosce e accetta che il Venditore possa, nell'esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto, dipendere da o dover utilizzare dati, materiali e altre informazioni forniti dalla Società senza procedere a un esame o a una verifica indipendente degli stessi e che il Venditore ha diritto a fare affidamento sull'accuratezza e la completezza di dette informazioni nell'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali.

Clausola 24: Rispetto della Normativa e Codice Etico

- 24.01 La Società prende atto che il Venditore ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto della normativa vigente, sia di rango legislativo che regolamentare, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico - comportamentale.
- A questo scopo il Venditore ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, ed un Codice Etico.
- La Società si impegna ad agire nel rispetto del Codice Etico e

dei Principi di Responsabilità nell'esecuzione del Contratto, assumendo altresì l'impegno, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a farli rispettare dai propri dipendenti, agenti, dirigenti e collaboratori. Il Venditore potrà risolvere di diritto il Contratto nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte della Società o di suoi dipendenti, agenti, dirigenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, degli obblighi previsti nel presente articolo.

In tal senso il Venditore ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e il Codice Etico denominato "Carta della Fiducia".

La Società dichiara pertanto (a) di agire, nello svolgimento delle proprie attività e quindi anche nell'adempimento dell'Ordine, in conformità alla normativa vigente sia di rango legislativo che regolamentare, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale, nonché (b) di impegnarsi a rispettare rigorosamente la Carta della Fiducia e di essere a conoscenza circa la possibilità di segnalare casi e situazioni non conformi all'etica mediante la piattaforma indipendente "Trust Line", entrambi disponibili sul sito web Globale e Italiano alla pagina Etica e Compliance e disponibili rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/responsibility-ethics/>.

La Società si asterrà dal mantenere comportamenti contrari al Carta della Fiducia nell'esecuzione dell'Ordine, assumendo altresì l'impegno, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare rispettare la Carta delle Fiducia ai propri dipendenti e collaboratori.

Il Venditore potrà risolvere di diritto l'Ordine nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte della Società o di suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, delle dichiarazioni contenute nel presente articolo.

Clausola 25: Assicurazione

- 25.01 Il Venditore ha sottoscritto un'assicurazione a copertura della propria responsabilità e a richiesta fornirà alla Società i certificati di dette polizze assicurative.

Clausola 26: Assunzione del personale

- 26.01 Per tutta la durata del Contratto e per il periodo di un (1) anno dalla sua conclusione, le Parti si impegnano a non prospettare una collaborazione al personale della controparte direttamente coinvolto nella prestazione dei Servizi, né come dipendente né come consulente né profilo altro, senza previo consenso scritto della controparte.

Clausola 27: Comunicati Stampa e Riferimenti all'Elenco Clienti

- 27.01 Nessuna delle Parti potrà divulgare un comunicato stampa riguardante la prestazione d'opera del Venditore senza il previo consenso della controparte. Fermo restando quanto sopra esposto, il Venditore ha il diritto di identificare la Società come cliente del Venditore, utilizzarne il nome e il logo ed emettere un comunicato relativo alla stipula del presente Contratto. Il Venditore ha il diritto di descrivere in termini generali la natura dei Servizi all'interno dei propri materiali promozionali, nelle presentazioni, nei case study, negli attestati di qualifica e nelle proposte a clienti attuali e potenziali.

Clausola 28: Collaborazione Esterna

- 28.01 Il Venditore fornirà i Servizi in maniera indipendente e in

nessun caso in qualità dipendente della Società. Il personale del Venditore non potrà direttamente ricevere dalla Società compensi o benefici aventi natura tipica di un rapporto di lavoro. Il Venditore sarà responsabile per le tasse e le spese derivanti dai rapporti di lavoro, subordinato o indipendente, per il proprio personale, nonché per la fornitura alla Società, da parte di detto personale, dei Servizi previsti nel presente Contratto.

- 28.02 In ogni caso ed in deroga a quanto altrimenti previsto dal Contratto o dall'Ordine di Acquisto, il Venditore manterrà il pieno controllo sui metodi, i dettagli e il personale, assunto o meno, utilizzati nella fornitura dei Servizi, e su qualsiasi altra attività utile nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'Ordine di Acquisto, e potrà variare la composizione del team a cui è affidata la fornitura dei Servizi o comunque compiere quanto utile all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
- 28.03 Il presente Contratto non costituisce, in nessun modo, partnership, joint venture, rapporto fiduciario o di agenzia tra le Parti. Né la Società, né il Venditore saranno considerate responsabili per, o vincolate dalle rappresentazioni, azioni od omissioni dell'altra Parte.

29. Obblighi della Società in materia di sicurezza informatica

- 29.01 Obblighi della Società in relazione ai suoi sistemi.

La Società dovrà elaborare e mantenere operativo un completo programma di sicurezza (di seguito indicato come "Programma di Sicurezza"), disciplinante le ragionevoli misure di sicurezza e salvaguardia per la protezione contro le Minacce Informatiche della rete di computer, dei sistemi, delle macchine e dei dati della Società (di seguito collettivamente indicati come "Sistemi"), inclusi quei Sistemi nell'ambito dei quali verranno utilizzati i Beni e/o i Servizi. Ai fini del presente articolo, i termini "Minacce Informatiche" indicano gli eventi o le circostanze potenzialmente in grado di compromettere, danneggiare, interrompere o comunque di avere un impatto negativo sui sistemi della Società o che possano comportare l'accesso non autorizzato, l'acquisizione, la perdita, l'abuso, la distruzione, la divulgazione, e / o la modifica dei Sistemi della Società, compresi i dati contenuti all'interno di tali Sistemi, anche attraverso l'uso di malware, attacchi da parte di hacker o simili.

Fermo restando quanto sopra, la Società dovrà:

- (a) mantenere operativo il Programma di Sicurezza e disporre di personale esperto e qualificato con competenze adeguate in materia di sicurezza informatica, incaricando tale personale - inter alia - di controllare regolarmente i feed di cyber intelligence e gli avvisi di sicurezza applicabili ai Sistemi della Società e al settore industriale in cui opera la Società;
- (b) laddove siano state segnalate potenziali Minacce Informatiche, prontamente aggiornare i propri Sistemi o implementare qualsiasi altra misura appropriata, in conformità con eventuali notifiche o avvisi di sicurezza, divulgati pubblicamente sulla pagina Web dedicata alle notifiche di sicurezza da parte del Venditore, disponibile all'indirizzo [https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-](https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp)

[notifications.jsp](https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp) , ovvero altrimenti trasmessi alla Società ;

- (c) monitorare regolarmente i propri Sistemi per prevenire possibili Minacce Informatiche;

- (d) adottare le raccomandazioni indicate nelle Best Practice di sicurezza informatica consigliate dal Venditore, disponibili all'indirizzo <https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/> (come eventualmente aggiornate, di volta in volta, dal Venditore), e conformarsi con gli attuali standard di settore.

- 29.02 Uso dei Beni, Software e Servizi da parte della Società.

Il Venditore ha la facoltà, ma non l'obbligo, di rilasciare di volta in volta Aggiornamenti e/o Patch relativi ai propri Beni, Software e (laddove applicabile) Servizi. Nel caso in cui fossero rilasciati, la Società dovrà installare tali Aggiornamenti e/o Patch non appena essi siano resi disponibili, in conformità con le istruzioni di installazione del Venditore ed utilizzando la versione più recente dei Beni o del Software, ove applicabile. Ai fini del presente articolo, un "Aggiornamento" indica qualsiasi software che contiene una correzione di errori in un Beni, Software o Servizio e / o miglioramenti per un Bene, Software o Servizio, senza apportare modifiche significative alle relative caratteristiche. Una "Patch" è un aggiornamento che risolve la potenziale vulnerabilità di un Bene o Software a specifiche Minacce Informatiche.

La Società comprende che la mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch per i Beni, il Software o (laddove applicabile) i Servizi potrebbe causare la vulnerabilità di tali Beni, Software o Servizi o dei Sistemi della Società alle Minacce Informatiche o, comunque, causare una ridotta funzionalità degli stessi. Il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite, danni, azioni o altri procedimenti che possano derivare da qualsiasi mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch.

- 29.03 Identificazione della Minacce Informatiche.

Qualora la Società identificasse o altrimenti venisse a conoscenza di eventuali vulnerabilità o Minacce Informatiche relative ai Beni, Software o Servizi in relazione ai quali il Venditore non abbia rilasciato una Patch, la Società dovrà comunicare tempestivamente al Venditore l'esistenza di tale vulnerabilità o di tali Minacce Informatiche tramite la pagina web del Venditore dedicata a questo tipo di segnalazioni (<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-a-vulnerability.jsp#Customers>) e, in aggiunta, la Società dovrà fornire al Venditore qualsiasi relativa informazione ragionevolmente richiesta dal Venditore (di seguito indicate, collettivamente, come "Feedback"). Il Venditore avrà il diritto non esclusivo, perpetuo e irrevocabile di visualizzare, utilizzare, riprodurre, modificare e divulgare i Feedback (comprese le eventuali informazioni riservate o i diritti di proprietà intellettuale in esso contenute), in tutto o in parte, per gli scopi che il Venditore ritenga opportuni, incluso - a titolo

esemplificativo e non esaustivo – lo scopo di analizzare e correggere le eventuali vulnerabilità, creare Patch e/o Aggiornamenti per i propri clienti e modificare in altro modo i propri Beni, Software o Servizi, in qualsiasi modo, senza limitazioni e senza alcun obbligo di pagare alcun compenso alla Società né di riconoscere alcun relativo diritto alla Società. In ogni caso, il Venditore non potrà divulgare pubblicamente il nome della Società in relazione al Feedback ovvero all'eventuale utilizzo di tale Feedback, salvo che la Società non presti il proprio preventivo consenso scritto.

Con l'invio del Feedback, la Società garantisce al Venditore che (i) la Società è titolare del diritto di utilizzare e divulgare tale Feedback e tutte le informazioni in esso contenute, (ii) la Società può legittimamente concedere al Venditore i diritti ad essa riconosciuti in virtù del presente articolo e (iii) il Feedback non viola alcun diritto di soggetti terzi, inclusi senza limitazione alcuna i diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi, e (iv) il Feedback non contenere informazioni la cui diffusione e/o utilizzo siano comunque contrari alle norme applicabili.

30. Privacy

Ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell'esecuzione delle attività disciplinate dalle presenti condizioni generali, titolare del trattamento è Schneider Electric Systems Italia S.p.A., cod. fisc. n. n° 00732430152 (ai fini della presente clausola indicata come "Titolare").

Con riferimento ai dati personali inerenti persone fisiche (ai fini della presente clausola indicata come "Dati") che il Titolare riceverà, essi saranno trattati ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR per le finalità connesse all'esecuzione delle attività regolate dalle presenti condizioni generali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici. Più precisamente una descrizione delle finalità connesse all'esecuzione di tali attività è indicata nell'informativa disponibile all'indirizzo <https://www.se.com/it/it/about-us/legal/data-privacy.jsp>

Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati nell'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal GDPR con l'unico scopo di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dal rapporto contrattuale.

Il trattamento dei Dati è necessario essendo effettuato in esecuzione dei rapporti contrattuali di volta in volta definiti, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento dei Dati non consentirebbe il perfezionamento e l'esecuzione del

rapporto. Il Titolare si impegna altresì a trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i Dati siano adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati nel rispetto del Codice Privacy e del GDPR.

Alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento (ai fini della presente clausola "Interessato"), sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dal Titolare informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi Dati, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun Interessato, inoltre, ha altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei Dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del GDPR.

È possibile esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, inclusa la facoltà di opporsi al trattamento, su semplice richiesta scritta al Data Protection Officer c/o Schneider Electric Systems Italia S.p.A. inviando una mail all'indirizzo GDPR.Italy@schneider-electric.com o all'indirizzo DPO@schneider-electric.com

Il presente Contratto è sottoscritto dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati dalle medesime.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, la Società approva espressamente i seguenti articoli: Prezzo e Termini di Pagamento, Clausola 4; Consegna, Proprietà e Rischio di Perdita, Clausola 5; Forza Maggiore, Clausola 7; Garanzie su Beni, Software e Servizi, Clausola 8; Conformità, Clausola 9; Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie, Clausola 10; Proprietà Intellettuale e Licenze Software, Clausola 11; Indennizzo e Limitazione della Responsabilità, Clausola 13; Fatturazione, Clausola 14; Diritto di Recesso, Clausola 15; Obblighi della Società in materia di sicurezza informatica, clausola 29.

Per conto della Società

Firma: _____
Nome: (in stampatello) _____
Data: _____